

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 91

Data 07/07/2025

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E
SCADENZA RATE DI PAGAMENTO**

Classifica

L'anno Duemilaventicinque, il giorno Sette del mese di Luglio alle ore 16:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in SECONDA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Posizione	Nominativo	Presente
1	BAGALINI NICOLO'	Si
2	BARLOCCI LUCIANA	Si
3	BOTTIGLIERI AURORA	Si
4	CANDUCCI PAOLO	No
5	CAPRIOTTI FABRIZIO	Si
6	CARBONI EMANUELA	Si
7	DE ASCANIIS BARBARA	Si
8	DE RENZIS MARTINA	Si
9	DE VECCHIS GIORGIO	Si
10	DE VECCHIS SIMONE	Si
11	FANINI ELDO	Si
12	GAETANI STEFANO	Si
13	LAGHI SILVIA	Si
14	MANCANIELLO GISELDA	Si
15	MARCHEGIANI ANNALISA	Si
16	MARINANGELI LORENZO	Si
17	MERLI SABRINA	Si
18	MICOZZI GINO	Si
19	MUZI STEFANO	Si
20	NOVELLI DOMENICO	Si
21	PASQUALI UMBERTO	Si
22	PIUNTI ELENA	Si
23	PIUNTI PASQUALINO	Si
24	SPAZZAFUMO ANTONIO	Si
25	TRAINI ANDREA	Si

Risultano presenti n. 24 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale FANINI ELDO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ZANIERI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E SCADENZA RATE DI PAGAMENTO

VISTA la proposta di deliberazione, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO CHE

- l'art.1, co. 639, della Legge 147 del 27/12/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 682, della L. 147/2013 ss.mm.ii, prevede come il Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ss.mm.ii possa disciplinare nello specifico l'applicazione dei tributi;

RICHIAMATI

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/2000, disponente di autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza. In particolare l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce:

- ***"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."***
- *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*
- *In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTO l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025,

n. 69, in base a quale: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02/03/2024;

VISTO in merito alla determinazione ed all'articolazione del tributo TARI

- La TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 (L. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (comma 666);
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;
- che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- la TARI è corrisposta in base tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il tributo TARI, è applicato e riscosso dal Comune secondo le modalità di cui ai commi dal 641 al 668 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le utenze domestiche (compreso le pertinenze) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR n.158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sulla base della superficie;
- Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
- Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- Le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di

- inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA al comma 1.4 della propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche possono essere determinate con due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ATTESO che

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999. L'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO in merito all'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità n. **443/2019/R/rif** (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 444/2019/R/rif, recante "**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**";
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del

PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,
- la deliberazione n. **363/2021/R/RIF del 03/08/2021**, con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il **"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"**;
 - la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
 - la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
 - la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
 - la delibera n. **389/2023/R/RIF del 03.08.2023** intitolata **"Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)** e la delibera n.7/2024/R/RIF del 23.01.2024 di integrazione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 8.2 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento (MTR-2), tenuto conto dei chiarimenti applicativi di cui alle determinazioni n. 2/2021-DRIF;
 - la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

VISTO l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

RILEVATO che

- che il metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il allegato alla delibera n. 389/2023 di ARERA;
- che la Determina n. 1/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif,;
- che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la

superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

- che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che non deve superare la misura dell'9.6%, ai sensi dell'articolo 4.2, del metodo MTR-2;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 237 del 28/12/2024 “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 18/03/2025 esecutiva a termini di legge, con cui si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025–2026–2027;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 18 marzo 2025, ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;

PRESO ATTO che, in tema di procedura per la determinazione tariffaria:

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
- La procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, precisa che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC).
- All'ARERA vanno trasmessi i seguenti documenti:
 - a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato del periodo di riferimento;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
 - c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
 - d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;
- All'Autorità spetta il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente e che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- Nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti (ETC), sia dai Comuni;
- Al Consiglio Comunale, a partire dal PEF validato dall'A.T.A, spetta la competenza di deliberare annualmente le tariffe, il numero di rate e le eventuali riduzioni.
- Nel territorio in cui opera questo Comune le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono ricoperte A.T.A. Rifiuti – ATO 5 Ascoli Piceno quale autorità d'ambito;
- Il gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, è la società

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 15/06/2024 titolata "PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI (PEF) - PRESA D'ATTO VALIDAZIONE ATA RIFIUTI - ATO 5 ASCOLI PICENO - DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27.05.2024 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA n. 363/2021 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025." con cui si è provveduto ad approvazione ed a validare il piano finanziario 2024-2025, elaborato secondo la metodologia ARERA Mtr-2, ed i documenti ad esso allegati;

CONSIDERATO che il Piano finanziario per il periodo 2024/2025, di cui alla delibera sopra citata, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Benedetto del Tronto e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade Picenambiente S.p.A., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato dall' A.T.A. Rifiuti – ATO 5 Ascoli Piceno, espone un costo complessivo per il 2025, un costo complessivo di Euro **13.700.291,00** di cui parte variabile pari a € 8.476.383,00 e parte fissa pari a € 5.223.908,00;

DATO ATTO che il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 determinato considerando le detrazioni di cui al comma 1.4, della Determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

è pari ad **€ 13.329.531,00** - di cui parte variabile € 8.274.393,00 e parte fissa € 5.055.138,00;

da ripartire sui titolari delle utenze domestiche e non domestiche presenti nella banca tributaria a disposizione del Servizio Tributi che è costituita da tutti i contribuenti TARI attivi, UD anagraficamente aggiornate ed allineate ai dati ANPR dell'ente (alla data del 16.06.2025) ed ai dati estratti dall'anagrafiche tributaria per i contribuenti non residenti e per le UND (allineati alla data del 16/06/2025);

VISTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO dell'introduzione del **bonus sociale TARI**, agevolazione tariffaria per le famiglie in difficoltà economica, introdotta dal D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 157/2019) e ora attuata con il DPCM 21 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 ed **in vigore dal 28 marzo 2025** le cui caratteristiche sono le seguenti:

- Il bonus sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2025 e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) **ha il compito di definire le modalità applicative entro quattro mesi dalla pubblicazione del DPCM.**
- Il beneficio è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare presenta un ISEE non superiore a 9.530 euro, cifra che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Tali soglie verranno aggiornate ogni tre anni dall'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).
- Consisterà nell'abbattimento del 25% della TARI 2025 per le utenze aventi indicatore ISEE al di sotto di predeterminati valori dipendenti dal numero di componenti del nucleo familiare.
- Non potranno usufruire dell'agevolazione i nuclei familiari con Isee superiori alle soglie indicate e coloro che non risultano intestatari del servizio di gestione rifiuti presso l'abitazione di residenza.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, che al fine di consentire, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 (bonus sociale TARI), ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1 bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa

- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI inizialmente determinata nella misura di € 6,00 per utenza per anno;

TENUTO CONTO che in merito al tributo provinciale:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- il tributo provinciale è determinato nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO con riferimento alle riduzioni ed alle esenzioni tariffarie

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce due distinte tipologie di riduzioni tariffarie applicabili:

- al comma 659

"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. "*

- al comma 660.

"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

CONSIDERATO CHE al fine di contenere il carico impositivo del tributo Tari sulle famiglie numerose, sulle famiglie monoparentali con minori, e sui contribuenti anziani, in considerazione degli aumenti di prezzo dall'energia, delle materie prime e dei prodotti alimentari, si ritiene opportuno prevedere anche per il corrente anno 2025, le seguenti riduzioni riservate alle utenze domestiche (UD):

- a) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 5** o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.
- b) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 6** o più componenti.
- c) **riduzione del 15%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne.
- d) **riduzione del 10%** della parte variabile della tariffa per:
 - nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni.
 - nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne.
 - nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE:

I contribuenti avranno diritto alle riduzioni alle seguenti condizioni:

- I requisiti di età anagrafica dovranno essere posseduti alla data del 31/12/2024;
- La riduzione verrà applicata su una unica unità immobiliare escludendo le pertinenze.
- La riduzione verrà calcolata sull'abitazione di residenza del contribuente per la quale il medesimo dovrà essere intestatario del tributo.

- Le riduzioni non saranno tra loro cumulabili e non verranno concesse nel caso in cui ai contribuenti venga riconosciuto il “Bonus sociale per i rifiuti” introdotto dal D.L. n. 124/2019 ed attuato con il DPCM 21 gennaio 2025.
- Le riduzioni saranno applicate d'ufficio a cura del Servizio Tributi sulla base dei dati anagrafici in possesso dell'amministrazione e della banca dati tributaria.
- Le riduzioni saranno applicate nella determinazione del tributo annuale 2025 ed evidenziate dettagliatamente negli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai cittadini in prossimità delle rate di scadenza che vengono definite nel seguito della presente deliberazione.
- I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno richiedere il ricalcolo del tributo inoltrando un'istanza via mail tributi@comunesbt.it o pec protocollo@cert-sbt.it indirizzata al Servizio Tributi nel caso la riduzione non fosse stata loro applicata.

RILEVATO che, dopo l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, l'economia mondiale sta' vivendo un'ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia venutosi ad aggravare anche per effetto dello scoppio del conflitto russo ucraino del 24 Febbraio 2022, e stante la difficile situazione economica in cui versa un considerevole numero di imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni con molti esercizi artigianali e commerciali hanno cessato definitivamente la loro attività;

CONSTATATA la volontà dell'Amministrazione di incentivare l'avvio di nuove attività commerciali che favoriscano l'imprenditoria giovanile, si ritiene opportuno confermare anche per il corrente anno 2025, l'esenzione TARI alle imprese che avviano una nuova attività.

I contribuenti avranno diritto all'esenzione alle seguenti condizioni:

- Le attività saranno considerate come “nuove” solo se avviate “ex novo” a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non siano in rapporto di continuità soggettiva con quelle esercitate in precedenza “in situ”.
- Le aperture dovranno riguardare iniziative imprenditoriali avviate da persone con una età inferiore ai 35 anni e imprenditoria femminile (di qualsiasi età). Il requisito dell'età è accertato alla data della costituzione dell'impresa (non alla data di inizio dell'attività) e deve essere posseduto:
 - per l'impresa individuale, dal titolare;
 - per le società di persone, da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili;
 - per le società di capitali, da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
- Le nuove attività dovranno avere la sede legale e/o operativa nel Comune di San Benedetto del Tronto, nel medesimo immobile oggetto dell'esenzione. Tale immobile dovrà essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività;
- I titolari e/o soci:
- Non siano interdetti, inabilitati o falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- Non sussistano a loro carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Non si trovino in condizione di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- Non abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di San Benedetto del Tronto.
- Abbiano regolarità contributiva (sia a titolo personale che in qualità di amministratore) nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto per somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CUP e altri tributi comunali;
- Siano in regola con l'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestato nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Le imprese dovranno essere qualificate come “esercizi di vicinato” ed essere

- regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- Dovranno svolgere attività inserite nelle categorie (classi d'uso) definite dal Dpr 158/1999 dalla 13 alla 29. La categoria viene definita in base al codice ATECO assegnato per l'attività principale.
 - Le imprese non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature VLT, o tipo "slot machine".
 - Sono escluse dalla riduzione le attività di seguito elencate:
 - Compro oro ed attività similari;
 - Centri scommesse e similari;
 - Money change e money transfer;
 - Phone center ed Internet point;
 - Attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici;
 - L'applicazione delle esenzioni deve essere richiesta dagli interessati con istanza indirizzata al Servizio Tributi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert-sbt.it
- Le domande dovranno pervenire in concomitanza alla denuncia Tari, da presentare entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione e/o detenzione dei locali. Per le attività già avviate alla data di pubblicazione della presente deliberazione il termine di presentazione della richiesta è fissato improrogabilmente al 30/09/2025.

DATO ATTO che le riduzioni e le esenzioni evidenziate rientrano tra quelle previste ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 660, e che la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, si precisa che la somma destinata complessivamente a dette riduzioni è resa disponibile a valere sul Capitolo 903.14.318 "Agevolazioni Sociali TARI" del Bilancio 2025;

RITENUTO necessario stabilire che il versamento della TARI dell'anno 2025, in attesa dell'uscita delle norme attuative ARERA inerenti l'attribuzione del **bonus sociale TARI** e delle procedure di interscambio con l'INPS per la verifica dei redditi ISEE, sia effettuato in due rate con le seguenti scadenze:

RATE	SCADENZE
1° RATA ACCONTO	30/09/2025
2° RATA SALDO	02/12/2025
RATA UNICA	30/09/2025

VISTO in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”; (per il solo anno 2025)

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

RITENUTO NECESSARIO ottemperare al precetto normativo di stabilire le tariffe e le rate di scadenza per l’anno 2025, con riferimento alle tariffe TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI), in quanto presupposto necessario ed indispensabile a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l’anno corrente;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
- 2) **DI CONFERMARE** l’utilizzo del metodo tariffario previsto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 con l’applicazione dei coefficienti “K” di cui all’art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nel prospetto seguente, dando atto che i “Ka” sono fissi per legge mentre per i “Kb”, “Kc” e “Kd” si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività previsti per la parte variabile della tariffa mentre, per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile distinti per ciascuna categoria, nei limiti previsti dalle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 al DPR 158/99 che prevede anche la suddivisione delle utenze domestiche in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie:

UTENZE NON DOMESTICHE			
CATEGORIA		Kc	Kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	0,61	5,65
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	4,25
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,52	4,80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,59	14,67
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,19	10,98
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,47	13,55
10	OSPEDALI	1,70	15,67
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	13,55
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	3,25	29,93
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,45	22,55
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83

3) DI APPROVARE LE TARIFFE TARI DELL'ANNO 2025 di seguito dettagliatamente riportate, elaborate attraverso la distribuzione del costo definito dal Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 distribuito sulle utenze attive TARI, che assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a) Tabella Utenze Domestiche

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,498	85,328
2	0,544	153,590
3	0,591	170,656
4	0,637	255,984

5	0,678	307,180
6 o più	0,712	315,713

b)Tabella Utenze Non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIA DI ATTIVITÀ		QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE€/mq	TARIFFA TOTALE€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università	1,736	1,567	3,302
2	Cinematografi e teatri	1,309	1,178	2,487
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	1,480	1,331	2,810
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	2,305	2,066	4,370
5	Stabilimenti balneari	1,906	1,713	3,620
6	Esposizione, autosalone	1,593	1,420	3,013
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	4,524	4,067	8,591
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità.	3,386	3,044	6,430
9	Case di cura e riposo, convitti	4,182	3,757	7,939
10	Ospedali	4,837	4,345	9,181
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	4,182	3,757	7,939
12	Banche ed istituti di credito	2,447	2,188	4,634
13	Negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli	3,471	3,122	6,593
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi dimonopolio, plurilicenze	4,097	3,663	7,760
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	2,447	2,190	4,637
16	Banchi di mercato durevoli	4,524	4,056	8,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	3,187	2,861	6,048
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili	2,817	2,523	5,340
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	3,585	3,211	6,796
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	2,532	2,273	4,806
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolari, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, odontotecnici, timbrifici, vetrerie laboratori.	2,504	2,246	4,750
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	9,247	8,298	17,545
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,597	6,821	14,417
24	Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca	6,971	6,252	13,223
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria egastronomia, rivendita vini o liquori	6,658	5,975	12,633
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	6,658	5,961	12,619
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	12,035	10,785	22,820
28	Ipermercati di generi misti	5,633	5,046	10,679
29	Banchi di mercato generi alimentari	18,721	16,774	35,495
30	Discoteche, night club, sale giochi	5,207	4,666	9,873

- 4) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 validato dall'ATA - ATO 5 – ASCOLI PICENO ed approvato dall'ente con la Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 15/06/2024 titolata "PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI (PEF) - PRESA D'ATTO VALIDAZIONE ATA RIFIUTI - ATO 5 ASCOLI PICENO - DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27.05.2024 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA n. 363/2021 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025.";
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe le riduzioni e le esenzioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2025;
- 6) **DI PRENDERE ATTO** che la determinazione delle tariffe è derivata dal valore evidenziato nel Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4, della Determina n. 2/DRIF/2021:
- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- pari ad **€ 13.329.531,00** - di cui parte variabile € 8.274.393,00 e parte fissa € 5.055.138,00 che è stato ripartito tra i titolari delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presenti nella banca tributaria del Servizio Tributi aggiornata alla data del 16/06/2025;
- 7) **DI STABILIRE** che il versamento della TARI dell'anno 2025, in attesa dell'uscita delle norme attuative ARERA inerenti l'attribuzione del **bonus sociale TARI** e delle procedure di interscambio con l'INPS per la verifica dei redditi ISEE, sia effettuato in due rate con le seguenti scadenze:

RATE	SCADENZE
1° RATA ACCONTO	30/09/2025
2° RATA SALDO	02/12/2025
RATA UNICA	30/09/2025

- 8) **DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa si applicano per l'anno 2025:
- **il tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 determinato nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 co. 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;
 - **le componenti perequative** derivate dalle Deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif :
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00 euro/utenza per la componente UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 9) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le riduzioni tariffarie;
- RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE (UD)**
- a) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 5 o più componenti** dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.
 - b) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 6 o più componenti**.
 - c) **riduzione del 15%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne.
 - d) **riduzione del 10%** della parte variabile della tariffa per:
 - nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni.
 - nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui un adulto e un

minorenne.

- nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE:

I contribuenti avranno diritto alle riduzioni alle seguenti condizioni:

- I requisiti di età anagrafica dovranno essere posseduti alla data del 31/12/2024;
- La riduzione verrà applicata su una unica unità immobiliare escludendo le pertinenze.
- La riduzione verrà calcolata sull'abitazione di residenza del contribuente per la quale il medesimo dovrà essere intestatario del tributo.
- Le riduzioni non saranno tra loro cumulabili e non verranno concesse nel caso in cui ai contribuenti venga riconosciuto il "Bonus sociale per i rifiuti" introdotto dal D.L. n. 124/2019 ed attuato con il DPCM 21 gennaio 2025.
- Le riduzioni saranno applicate d'ufficio a cura del Servizio Tributi sulla base dei dati anagrafici in possesso dell'amministrazione e della banca dati tributaria.
- Le riduzioni saranno applicate nella determinazione del tributo annuale 2025 ed evidenziate dettagliatamente negli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai cittadini in prossimità delle rate di scadenza che vengono definite nel seguito della presente deliberazione.
- I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno richiedere il ricalcolo del tributo inoltrando un'istanza via mail tributi@comunesbt.it o pec protocollo@cert-sbt.it indirizzata al Servizio Tributi nel caso la riduzione non fosse stata loro applicata.

10) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le esenzioni tariffarie;

ESENZIONE NUOVE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE (UND)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ESENZIONE:

MISURA: Le nuove attività che verranno avviate nel corso dell'anno 2025 saranno esentate dal pagamento della TARI.

I contribuenti avranno diritto all'esenzione alle seguenti condizioni:

- Le attività saranno considerate come "nuove" solo se avviate "ex novo" a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non siano in rapporto di continuità soggettiva con quelle esercitate in precedenza "in situ".
- Le aperture dovranno riguardare iniziative imprenditoriali avviate da persone con una età inferiore ai 35 anni e imprenditoria femminile (di qualsiasi età). Il requisito dell'età è accertato alla data della costituzione dell'impresa (non alla data di inizio dell'attività) e deve essere posseduto:
 - per l'impresa individuale, dal titolare;
 - per le società di persone, da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili;
 - per le società di capitali, da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
- Le nuove attività dovranno avere la sede legale e/o operativa nel Comune di San Benedetto del Tronto, nel medesimo immobile oggetto dell'esenzione. Tale immobile dovrà essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività;
- I titolari e/o soci:
- Non siano interdetti, inabilitati o falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- Non sussistano a loro carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Non si trovino in condizione di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- Non abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di San Benedetto del Tronto.
- Abbiano regolarità contributiva (sia a titolo personale che in qualità di amministratore) nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto per somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CUP e altri tributi comunali;

- Siano in regola con l'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestato nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Le imprese dovranno essere qualificate come "esercizi di vicinato" ed essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- Dovranno svolgere attività inserite nelle categorie (classi d'uso) definite dal Dpr 158/1999 dalla 13 alla 29. La categoria viene definita in base al codice ATECO assegnato per l'attività principale.
- Le imprese non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature VLT, o tipo "slot machine".
- Sono escluse dalla riduzione le attività di seguito elencate:
 - Compro oro ed attività simili;
 - Centri scommesse e simili;
 - Money change e money transfer;
 - Phone center ed Internet point;
 - Attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici;
- L'applicazione delle esenzioni deve essere richiesta dagli interessati con istanza indirizzata al Servizio Tributi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert-sbt.it
 Le domande dovranno pervenire in concomitanza alla denuncia Tari, da presentare entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione e/o detenzione dei locali. Per le attività già avviate alla data di pubblicazione della presente deliberazione il termine di presentazione della richiesta è fissato improrogabilmente al 30/09/2025.

11) **DI DEMANDARE** al Direttore del Servizio Tributi tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

12) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere all'emissione ed alla tempestiva postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2025 e di tutti gli atti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Marco Tirabassi

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'Art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, come sopra integralmente riportata e ritenuto di farla propria ed approvarla, condividendone le motivazioni;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare Bilancio, competente per materia in data 17/06/2025 e 19/06/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Risorse;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe Tari rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente come oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL ed in particolare:

1. l' art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
2. l'art. 42 comma 2 lett. f), ad oggetto "Attribuzioni dei Consigli";
3. l'art.172 comma 1 lett. e), ad oggetto "Altri allegati al bilancio di previsione;

VISTI:

1. lo Statuto comunale;
2. il D.lgs. n.116/2020;
3. la Legge 147/13 e ss.mm.ii. all'art.1 commi 641 e seguenti;
4. Visto il DPR n. 158/1999;
5. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
6. il vigente regolamento di contabilità;
7. il "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/03/2024;
8. la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Il Consigliere Comunale Nicolò Bagalini presenta una mozione d'ordine in merito alla mancata comunicazione del Vicesindaco;

Risponde il Segretario Generale, dott. Stefano Zanieri come da trascrizione del processo allegato;

UDITA la relazione dell'Assessore competente sull'argomento, Domenico Pellei, come da trascrizione del processo verbale allegato;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri comunali Annalisa Marchegiani, Andrea Traini, Giorgio De Vecchis, il tutto come da trascrizione del processo verbale allegato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il punto all'Ordine del giorno;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione informatica;

Consiglieri presenti n.:24;

Assente n.:1 (Paolo Canducci);

Voti favorevoli n.:13 (Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Eldo Fanini,

Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Voti contrari n.:11 (Nicolo' Bagalini, Luciana Barlocchi, Aurora Bottiglieri, Emanuela Carboni, Giorgio De Vecchis, Simone De Vecchis, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
- 2) **DI CONFERMARE** l'utilizzo del metodo tariffario previsto dal comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 con l'applicazione dei coefficienti "K" di cui all'art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nel prospetto seguente, dando atto che i "Ka" sono fissi per legge mentre per i "Kb", "Kc" e "Kd" si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività previsti per la parte variabile della tariffa mentre, per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile distinti per ciascuna categoria, nei limiti previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/99 che prevede anche la suddivisione delle utenze domestiche in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie:

UTENZE NON DOMESTICHE			
CATEGORIA		Kc	Kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	0,61	5,65
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	4,25
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,52	4,80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,59	14,67
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,19	10,98
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,47	13,55
10	OSPEDALI	1,70	15,67
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	13,55
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,88	8,10

22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	3,25	29,93
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,45	22,55
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83

3) DI APPROVARE LE TARIFFE TARI DELL'ANNO 2025 di seguito dettagliatamente riportate, elaborate attraverso la distribuzione del costo definito dal Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 distribuito sulle utenze attive TARI, che assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a)Tabella Utenze Domestiche

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,498	85,328
2	0,544	153,590
3	0,591	170,656
4	0,637	255,984
5	0,678	307,180
6 o più	0,712	315,713

b)Tabella Utenze Non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIA DI ATTIVITÀ		QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE€/mq	TARIFFA TOTALE€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università	1,736	1,567	3,302
2	Cinematografi e teatri	1,309	1,178	2,487
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	1,480	1,331	2,810
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	2,305	2,066	4,370
5	Stabilimenti balneari	1,906	1,713	3,620
6	Esposizione, autosalone	1,593	1,420	3,013
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	4,524	4,067	8,591
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità.	3,386	3,044	6,430
9	Case di cura e riposo, convitti	4,182	3,757	7,939
10	Ospedali	4,837	4,345	9,181
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	4,182	3,757	7,939
12	Banche ed istituti di credito	2,447	2,188	4,634
13	Negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli	3,471	3,122	6,593
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze	4,097	3,663	7,760
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	2,447	2,190	4,637

	antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte			
16	Banchi di mercato durevoli	4,524	4,056	8,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	3,187	2,861	6,048
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili	2,817	2,523	5,340
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	3,585	3,211	6,796
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	2,532	2,273	4,806
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzalai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, odontotecnici, timbrifici, vetrerie laboratori.	2,504	2,246	4,750
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	9,247	8,298	17,545
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,597	6,821	14,417
24	Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca	6,971	6,252	13,223
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria egastonomia, rivendita vini o liquori	6,658	5,975	12,633
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	6,658	5,961	12,619
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	12,035	10,785	22,820
28	Ipermercati di generi misti	5,633	5,046	10,679
29	Banchi di mercato generi alimentari	18,721	16,774	35,495
30	Discoteche, night club, sale giochi	5,207	4,666	9,873

- 4) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 validato dall'ATA - ATO 5 – ASCOLI PICENO ed approvato dall'ente con la Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 15/06/2024 titolata "PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI (PEF) - PRESA D'ATTO VALIDAZIONE ATA RIFIUTI - ATO 5 ASCOLI PICENO - DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27.05.2024 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA n. 363/2021 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025.";
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe le riduzioni e le esenzioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2025;
- 6) **DI PRENDERE ATTO** che la determinazione delle tariffe è derivata dal valore evidenziato nel Piano Finanziario Gestione Rifiuti (PEF) 2024/2025 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4, della Determina n. 2/DRIF/2021:
- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- pari ad **€ 13.329.531,00** - di cui parte variabile € 8.274.393,00 e parte fissa € 5.055.138,00 che è stato ripartito tra i titolari delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presenti nella banca tributaria del Servizio Tributi aggiornata alla data del 16/06/2025;
- 7) **DI STABILIRE** che il versamento della TARI dell'anno 2025, in attesa dell'uscita delle norme attuative ARERA inerenti l'attribuzione del **bonus sociale TARI** e delle procedure di interscambio con l'INPS per la verifica dei redditi ISEE, sia effettuato in due rate con le seguenti scadenze:

RATE	SCADENZE
1° RATA ACCONTO	30/09/2025
2° RATA SALDO	02/12/2025
RATA UNICA	30/09/2025

8) **DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa si applicano per l'anno 2025:

- **il tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 determinato nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 co. 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- **le componenti perequative** derivate dalle Deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif :

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- €6,00 euro/utenza per la componente UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

9) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le riduzioni tariffarie;

RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE (UD)

- a) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 5 o più componenti** dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a 120 mq.
- b) **riduzione del 25%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari **composti da 6 o più componenti**.
- c) **riduzione del 15%** della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da un solo componente ultra 75enne.
- d) **riduzione del 10%** della parte variabile della tariffa per:
 - nuclei familiari composti da 3 componenti, di cui un adulto e due minorenni.
 - nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui un adulto e un minorenne.
 - nuclei familiari composti da 2 componenti, di cui almeno uno ultra 75enne.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE:

I contribuenti avranno diritto alle riduzioni alle seguenti condizioni:

- I requisiti di età anagrafica dovranno essere posseduti alla data del 31/12/2024;
- La riduzione verrà applicata su una unica unità immobiliare escludendo le pertinenze.
- La riduzione verrà calcolata sull'abitazione di residenza del contribuente per la quale il medesimo dovrà essere intestatario del tributo.
- Le riduzioni non saranno tra loro cumulabili e non verranno concesse nel caso in cui ai contribuenti venga riconosciuto il "Bonus sociale per i rifiuti" introdotto dal D.L. n. 124/2019 ed attuato con il DPCM 21 gennaio 2025.
- Le riduzioni saranno applicate d'ufficio a cura del Servizio Tributi sulla base dei dati anagrafici in possesso dell'amministrazione e della banca dati tributaria.
- Le riduzioni saranno applicate nella determinazione del tributo annuale 2025 ed evidenziate dettagliatamente negli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai cittadini in prossimità delle rate di scadenza che vengono definite nel seguito della presente deliberazione.
- I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno richiedere il ricalcolo del tributo inoltrando un'istanza via mail tributi@comunesbt.it o pec protocollo@cert-sbt.it indirizzata al Servizio Tributi nel caso la riduzione non fosse stata loro applicata.

10) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le esenzioni tariffarie;

ESENZIONE NUOVE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE (UND)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ESENZIONE:

MISURA: Le nuove attività che verranno avviate nel corso dell'anno 2025 saranno esentate dal pagamento della TARI.

I contribuenti avranno diritto all'esenzione alle seguenti condizioni:

- Le attività saranno considerate come "nuove" solo se avviate "ex novo" a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non siano in rapporto di continuità soggettiva

con quelle esercitate in precedenza "in situ".

- Le aperture dovranno riguardare iniziative imprenditoriali avviate da persone con una età inferiore ai 35 anni e imprenditoria femminile (di qualsiasi età). Il requisito dell'età è accertato alla data della costituzione dell'impresa (non alla data di inizio dell'attività) e deve essere posseduto:
 - per l'impresa individuale, dal titolare;
 - per le società di persone, da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili;
 - per le società di capitali, da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
- Le nuove attività dovranno avere la sede legale e/o operativa nel Comune di San Benedetto del Tronto, nel medesimo immobile oggetto dell'esenzione. Tale immobile dovrà essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività;
- I titolari e/o soci:
- Non siano interdetti, inabilitati o falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- Non sussistano a loro carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Non si trovino in condizione di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- Non abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di San Benedetto del Tronto.
- Abbiano regolarità contributiva (sia a titolo personale che in qualità di amministratore) nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto per somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CUP e altri tributi comunali;
- Siano in regola con l'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestato nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Le imprese dovranno essere qualificate come "esercizi di vicinato" ed essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- Dovranno svolgere attività inserite nelle categorie (classi d'uso) definite dal Dpr 158/1999 dalla 13 alla 29. La categoria viene definita in base al codice ATECO assegnato per l'attività principale.
- Le imprese non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature VLT, o tipo "slot machine".
- Sono escluse dalla riduzione le attività di seguito elencate:
 - Compro oro ed attività similari;
 - Centri scommesse e similari;
 - Money change e money transfer;
 - Phone center ed Internet point;
 - Attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici;
- L'applicazione delle esenzioni deve essere richiesta dagli interessati con istanza indirizzata al Servizio Tributi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert-sbt.it
Le domande dovranno pervenire in concomitanza alla denuncia Tari, da presentare entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione e/o detenzione dei locali. Per le attività già avviate alla data di pubblicazione della presente deliberazione il termine di presentazione della richiesta è fissato improrogabilmente al 30/09/2025.

11) **DI DEMANDARE** al Direttore del Servizio Tributi tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al

Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Indi stante l'urgenza di provvedere alla stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento Tari 2025 nel rispetto delle scadenze deliberate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione informatica;

Consiglieri presenti n.:24;

Assenti n.:1 (Paolo Canducci);

Voti favorevoli n.:13 (Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Voti contrari n.:11 (Nicolo' Bagalini, Luciana Barlocchi, Aurora Bottiglieri, Emanuela Carboni, Giorgio De Vecchis, Simone De Vecchis, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere all'emissione ed alla tempestiva postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2025 e di tutti gli atti conseguenti.

Proposta di Deliberazione N.
202500258 del 18/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E SCADENZA RATE DI PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

19/06/2025

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 9/2025
AREA RISORSE
ROSATI ANTONIO¹

¹Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Proposta di Deliberazione
N. 202500258 del 18/06/2025

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E SCADENZA RATE DI PAGAMENTO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:
si attesta l'avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:

.....
si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

19/06/2025

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 9/2025
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
ROSATI ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Presidente
FANINI ELDO



Il Segretario Generale
ZANIERI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio in data 23/07/2025 e iscritta al n.006989 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 23/07/2025 al 07/08/2025 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in data 07/07/2025.



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
